

RITENUTE E CONTRATTI DI APPALTO: PRIMI CHIARIMENTI

Con le risoluzioni n. 108 e 109 del 2019 (rispettivamente, del 23 e 24 dicembre), l'Amministrazione finanziaria ha fornito i primi parziali chiarimenti -sia interpretativi che operativi- relativi ai nuovi obblighi in capo alle parti dei contratti di appalto che rientrano nella disciplina di recente introdotta dall'art. 4 del decreto legge 124/2019.

1.- In particolare, con la **risoluzione n. 108** del 23.12.2019 l'Agenzia ha affrontato i seguenti punti.

1.1-DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Posto che l'art. 4 citato prevede che le norme introdotte si applichino "*a decorrere dal 1° gennaio 2020*" ci si era posti il dubbio se si dovesse far riferimento ai soli contratti stipulati a decorrere da tale data oppure se vi rientrassero anche i pagamenti relativi a contratti già in essere al 31.12.2019.

Ebbene, secondo il ministero vale la seconda ipotesi, con la conseguenza che già per le **ritenute operate nel corso del mese di gennaio 2020** (da versarsi entro il successivo 17 febbraio) scatteranno i nuovi obblighi in capo ai committenti (da un lato) e agli appaltatori, subappaltatori e affidatari (dall'altro).

Sebbene tale chiave di lettura non sia in contrasto con il disposto normativo occorre sottolineare come, così operando, potrebbero essere attratte al nuovo regime anche le ritenute relative a retribuzioni "maturate" prima del gennaio 2020, come quelle del mese di dicembre 2019 se pagate nel corso del mese successivo.

1.2.- SUDDIVISIONE DELLE RITENUTE OPERATE

Gli appaltatori (nonché i subappaltatori e gli affidatari) dovranno comunicare a ciascun committente (fornendo la relativa documentazione di supporto):

- i)** un elenco dei dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dello specifico appalto;
- ii)** per ciascuno di essi il dettaglio delle ore lavorate in esecuzione del medesimo;
- iii)** per ciascuno di essi l'ammontare della relativa retribuzione corrisposta;
- iv)** l'ammontare delle ritenute eseguite nel mese precedente a carico di quel lavoratore, con separata indicazione della parte riferibile allo specifico appalto.

Quindi, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati gli appaltatori procederanno con le consuete modalità a quantificare le ritenute di acconto a carico di ogni singolo lavoratore subordinato, salvo poi suddividere il versamento in base ai vari appalti nei quali il lavoratore è stato impiegato.

A tal fine la risoluzione in commento testualmente afferma che la suddivisione in parola "*vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come, ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)*".

Ora, non vi è dubbio che il ricorso al criterio oggettivo delle ore lavorate in ciascun appalto (ma potrebbero esservene altri) sia una soluzione ragionevole, ma non si può ignorare come a determinare la retribuzione concorrono anche elementi (come per esempio le ore di ferie o di malattia o di permesso sindacale, oppure arretrati) che non appaiono immediatamente riconducibili al criterio in esame e che non è chiaro come dovranno essere trattati. Da un lato, infatti, potrebbe essere corretto “trattenere” le ritenute riferite a detti importi in capo al naturale sostituto d’imposta, il quale le destinerà a un F24 “residuale”; dall’altro si potrebbe ipotizzare di “suddividere” anche loro in proporzione alle ore lavorate, così da “riferirle” (ancorchè in modo indiretto) a ciascun committente. Vista la delicatezza del punto e le conseguenze sanzionatorie previste dalla novella legislativa (anche) su questo punto è auspicabile un tempestivo intervento di prassi.

2.- La successiva **risoluzione n. 109 del 24.12.2019** si occupa, invece, di fornire istruzioni per la **COMPILAZIONE DEI MODELLI F24** “dedicati” a ciascun appalto.

In particolare è stato previsto che, la **sezione contribuente** del modello F24 dovrà essere così compilata:

(a) nel campo “*codice fiscale*” andrà riportato il codice fiscale dell’appaltatore (o del subappaltatore o dell’affidatario);

(b) nel campo “*codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” andrà riportato il codice fiscale del committente;

(c) nel campo “*codice identificativo*” andrà riportato il codice 09, di nuova introduzione e denominato “committente”.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

